



Toscolano Maderno, 29/10/2018

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL'ENTE, IVI COMPRESSE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: 7622828CA7

Con la presente siamo a formulare le risposte alle seguenti richieste di chiarimento:

1. Qual è la società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività di riscossione coattiva e con quali percentuali di incasso?

La Società concessionaria che ha svolto precedentemente l'attività è AREARISCOSSIONI s.r.l. di Mondovì (CN), con una percentuale media di incasso del 35%.

2. In caso di inesigibilità, oltre alle spese di cui al DM 21/11/2000 tabella A e B, verranno rimborsate anche le spese di notifica da parte dell'Ente?

In caso di inesigibilità, certificata dalla ditta concessionaria, verranno rimborsate anche le spese di notifica.

3. In caso di procedure esecutive attivate successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità sulla base di ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse e risultate comunque infruttuose, le spese postali, di notifica e di procedure ex D.M. 20/11/2000 Tabelle A e B verranno rimborsate all'aggiudicatario e con quali modalità e tempistiche?

Le procedure esecutive successive alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità potranno essere attivate solo previa autorizzazione da parte dell'ente che valuterà, di volta in volta, le ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse. Solo in caso di autorizzazione a procedere, le spese postali, di notifica e di procedura verranno rimborsate, con le modalità e le tempistiche previste per le procedure previste da bando.

4. Ai fini della salvaguardia del termine prescrizione relativamente alle partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità, l'aggiudicatario dovrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi?

Per le partite già oggetto di dichiarazione di inesigibilità l'aggiudicatario potrà procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, solo a seguito di motivata necessità e solo previa autorizzazione da parte dell'ente che valuterà, di volta in volta, le ulteriori informazioni patrimoniali/reddituali emerse.

5. Nel caso in cui l'aggiudicatario debba procedere ad effettuare ulteriori atti di notifica interruttivi, le spese postali e di notifica sostenute verranno rimborsate dalla stazione appaltante, con quali modalità e tempistiche, e fino a quando tale attività interruttiva deve essere reiterata?

Valgono le considerazioni effettuate al punto 3.

Cordiali saluti

Il RUP
Dr.ssa Nadia Venturini